



## STATI GENERALI DEI CONSORZI

### Premessa

#### **La responsabilità estesa del produttore nel c.d. “PACCHETTO RIFIUTI”**

Il “pacchetto rifiuti”, di prossima pubblicazione, contiene importanti modifiche alla direttiva 2008/98/CE, tra cui l'introduzione dell'articolo 8 bis che prevede la definizione dei requisiti generali minimi che gli schemi di responsabilità estesa del produttore (ERP) devono contenere. In particolare, tali criteri riguardano la trasparenza, l'efficacia, l'economicità, la copertura integrale dei costi di gestione dei rifiuti da parte dei produttori nonché l'obbligo di verifiche indipendenti. Il nuovo articolo 8 bis, e in generale l'insieme delle modifiche apportate sul tema, rappresentano lo scenario di riferimento nel quale si troveranno a operare gli schemi di responsabilità estesa del produttore nazionali.

## PREMESSA

Si precisa che deve essere fatta preliminarmente una netta distinzione tra i vari consorzi, perché ogni consorzio ha proprie esigenze che vengono determinate dal materiale che si impegna a raccogliere e seguire fino alla consegna verso l'impianto di recupero.

In particolare i consorzi che si occupano della filiera del recupero delle batterie esauste, le stesse non vengono disperse nell'ambiente e mantengono sino a fine vita un alto valore commerciale, dunque non possono avere gli stessi incentivi destinati a chi tratta materiali di diversa natura e valore, come meglio specificato nelle nostre note all'interno del Vs. questionario.

## QUESTIONARIO

1. Si ritiene che l'impianto normativo relativo al flusso di competenza del proprio sistema attualmente risponda/non risponda alle nuove previsioni di cui ai citati articoli 8 e 8 bis? (max 1000 caratteri spazi inclusi)

No! non risponde per i seguenti motivi, perché se si parla di rifiuti destinati al recupero esse sono composte con le loro materie prime utilizzate per la composizione della batteria al piombo acido, che comunque al fine del proprio utilizzo, mantiene un valore commerciale importante da non giustificare qualsiasi contributo ambientale corrisposto, ricadendo lo stesso sul contribuente.

Ad esempio ed in pratica, attualmente la batteria esausta è legata alla quotazione del piombo, oggi valorizzata al 40% del LME (London Metal Exchange) e pertanto il rifiuto in questione segue la gestione di oneri di spesa e acquisto del diritto commerciale, in quanto tale bene chiamato rifiuto entra a far parte di una filiera ed un ciclo produttivo diretto, di materie prime, **cessando in tale occasione la responsabilità del produttore già sulla vendita del nuovo.**

Semmai il produttore del bene ha solo l'obbligo di costruire l'oggetto con materiali recuperabili al 100%, così come sta già avvenendo dalla fine del dopoguerra ad oggi, vendendo il nuovo e acquistando l'usato/esausto, seguendo il diritto commerciale. **(riconosciuto dal diritto commerciale e già dall'EX Decreto Ronchi in End-Of-Waste)**

2. Sulla base di quali punti chiave l'intervento legislativo sul sistema normativo italiano relativo alla EPR potrebbe rivedere l'organizzazione dei sistemi collettivi (SC)? Fare un elenco di almeno tre punti e motivarli uno ad uno. (max 200 caratteri spazi inclusi per ciascuno dei tre punti)

1. Regolamentazione del finanziamento al sistema collettivo (contributo/finanziamento)
  - determinando un corretto contributo, basato sul valore in percentuale alla quotazione di borsa del rifiuto/materia/bene, oggetto della filiera, come già dalla costituzione e dall'operatività del nostro sistema (COBEU pari all'1% del LME).

2. Regolamentare la gestione del finanziamento per evitare il doppio/triplo addebito sul bene/prodotto da parte dei produttori/importatori.

Esempio,

-oggi ai sistemi aderiscono importatori e/o produttori, e sappiamo che sono molteplici al contrario di prima che c'era solo un consorzio obbligatorio,( già multato a suo tempo per violazioni di concorrenza sul mercato nazionale), oggi succede che se un operatore consorziato al suo sistema collettivo acquista l'accumulatore da altro soggetto, aderente ad altro sistema collettivo, entrambi devono finanziare il loro sistema/filiera, in questo caso il consumatore, quale contribuente, versa all'acquisto della batteria un doppio contributo, finanziando entrambi i sistemi collettivi.

In effetti ad oggi la normativa cita ed identifica "che il produttore/importatore ed in fine richiamato dalla norma d.lgs. 188/08, quale responsabile dell'immissione sul mercato nazionale, chi vende direttamente con il proprio brand la batteria che immette sul mercato, addebita un corrispettivo contributo per il finanziamento al recupero del prodotto (il quale servizio potrà essere effettuato direttamente dal produttore/importatore/responsabile immissione sul mercato con il proprio marchio, oppure per tramite dei sistemi collettivi)" identificando due soggetti produttore/importatore, quando in realtà i soggetti sono più di due:

1° Il Produttore:

che produce con il suo brand (pertanto tracciabile), lo stesso produce anche per altri soggetti (responsabili dell'immissione sul mercato con proprio marchio, che immettono sul mercato con altro brand,(pertanto tracciabile il nuovo soggetto) acquistando dal produttore la batteria anonima.

2° L'importatore:

che produce con il suo brand (pertanto tracciabile), lo stesso produce anche per altri soggetti (responsabili dell'immissione sul mercato con proprio marchio), che immettono sul mercato con altro brand (pertanto tracciabile il nuovo soggetto), acquistando dal produttore la batteria anonima.

3° Il responsabile dell'immissione sul mercato nazionale,(pertanto tracciabile il nuovo soggetto) :

che vende con il suo brand, la batteria acquistata sotto forma anonima dal produttore/importatore, è obbligato od oggi dai produttori/importatori a versare un eco-contributo (richiamato sulla fattura di vendita del produttore/importatore della batterie anonima), creando un doppio addebito in quanto quest'ultimo fa parte di un sistema collettivo differente al quale aderisce il produttore/importatore, vessando infine il consumatore finale.

3. Regolamentare il contributo ambientale ad oggi applicato da ogni singolo produttore/importatore e il responsabile dell'immissione sul mercato nazionale immettendo la batteria con il proprio brand, verso il consumatore.

- il contributo ambientale ad oggi applicato dai singoli produttori/distributori non rispetta in toto l'obbligo richiamato dal D.lgs. n.188/08 "i costi vengono coperti da un Contributo, riscosso al momento della vendita del bene nuovo sia con il proprio marchio che anonima, che rimane separato dal prezzo di vendita della stessa batteria. In caso di partecipazione ad un Sistema

collettivo, il Contributo dovrà essere successivamente versato a quest'ultimo dal produttore/importatore”

In effetti la fattura di vendita del produttore/importatore è maggiorata (secondo nostra valutazione) del 90% circa, creando una concorrenza sleale sul mercato, in particolare sull'acquisto dell'esausto a discapito di tutti gli operatori del sistema del recupero che acquistano e rivendono la batteria dismessa, vessando il consumatore che si trova obbligato a finanziare un contributo, sotto forma di fine ambientale, dove la maggior parte delle volte viene adoperato per annientare commercialmente il concorrente che lavora onestamente.

Come in realtà lo stesso utilizzato per acquistare la batteria esausta, la quale per natura ha un valore commerciale importante, in tutto l'indotto del recupero, movimentando un'economia reale e documentale di circa 300.000.000,00 €.

Dunque il produttore/importatore non deve addebitare l'eco-contributo/finanziamento ai clienti che acquistano la batteria anonima/marcata, in quanto resta il “responsabile dell'immissione sul mercato nazionale colui che immette la propria batteria con il proprio brand”, come già applicato per le batterie vendute in esportazione.

Vietare il contributo percepito dalla vendita del prodotto nuovo, pagato dal consumatore finale, considerando il valore importante della batteria usata.

3. Quali sono gli elementi da conservare (patrimonio acquisito)? Fare un elenco di tre punti e motivarli uno ad uno. (max 200 caratteri spazi inclusi per ciascun punto)

Gli elementi da conservare in relazione ai Sistemi Collettivi, sono:

Gestione e controllo della Filiera:

- il sistema collettivo ha l'obbligo di controllo della filiera, la gestione dei dati, garante che il suo sistema non violi le regole di concorrenza e del mercato,
- Garante della libera concorrenza,
- il Rapporto commerciale nazionale ed internazionale per il conferimento dei rifiuti destinati al recupero gestiti dal nostro consorzio
- Mantenere il sistema logistico di raccolta adottato sino ad ora, quale libero mercato, efficienza e flessibilità degli operatori nel rispetto delle norme di mercato e della concorrenza.

4. Quali tra gli attori coinvolti in tema di EPR dovrebbero avere un ruolo nei SC? E che tipo di ruolo? Indicare i ruoli e i relativi compiti. (max 200 caratteri spazi inclusi per ciascuno dei punti)

- 1) Importatore/produttore/resp.immesso sul mercato: colui che immette il prodotto sul mercato italiano per primo, quali EPR/Resp.
- 2) Raccoglitore: per garantire il servizio di raccolta, in rappresentanza di 1-2 delegati dalla maggioranza dei raccoglitori aderenti al S.C.
- 3) Centro logistico e stoccaggio: messa in riserva dei prodotti, in rappresentanza di 1-2 delegati dalla maggioranza dei centri di logistica e stoccaggio aderenti al S.C.
- 4) Trasformatore: colui che effettua il primo trattamento di recupero sul rifiuto, in rappresentanza di 1-2 delegati dalla maggioranza dei centri di trattamento e recupero delle MPS aderenti al S.C.

No - associazioni di categoria,

No - riciclatore

Sì - Rappresentanza Ministero dell'Ambiente, addebitando tale costo di rappresentanza al S.C., dove quest'ultimo verserà, al Ministero dell'Ambiente il costo della presenza nel S.C., al Ministero, quale rappresentante delegato.

5. Nel nuovo assetto normativo, in quale momento dovrebbero iniziare e terminare le competenze dei SC e degli attori coinvolti nella realizzazione della EPR? (max 500 caratteri spazi inclusi)

1) In capo ai S.C. inizia dalla presa in carico delle batterie con la fattura di acquisto della stessa, e cessa nel momento della vendita della stessa, compreso la gestione dei dati di immesso e raccolta.

2) In capo ai EPR(Importatore/produttore/resp.immesso sul mercato), la responsabilità inizia dalla produzione sino alla vendita della batteria prodotta con il suo nome che quella venduta anonima ai suoi clienti, restando il responsabile assoluto per quelle immesse sul mercato con il proprio brand, cessando la responsabilità di quelle prodotte non marchiate e vendute anonime,

3) in capo al resp.immesso sul mercato: colui che immette il prodotto acquistato anonimo ed etichettato con il suo brand sul quale vende nel mercato italiano per primo assumendo la responsabilità,

**che comunque cessa** sulla vendita della batteria usata e dismessa, in quanto si certifica che il rifiuto generato non è destinato all'abbandono ma rientra a tutti gli effetti in un nuovo ciclo produttivo di materia prime seconde, pertanto già oggi viene documentato da atti fiscali eventuali responsabilità al nuovo acquirente che lo avvia al nuovo ciclo produttivo per generare MPS.

**N.B.**

La proprietà del rifiuto viene certificata dalla vendita stessa e non da un costo di smaltimento imputabile al (Importatore/produttore/resp.immesso sul mercato) della batteria nuova, dove gli stessi documenti fiscali in essere evidenziano da anni la tracciabilità, dalla produzione sino al recupero finale delle materie prime seconde.

Attribuendo semplicemente la parola RIFIUTO si falsa il mercato su una risorsa di materie prime adoperate nella generazione del nuovo, mantenendo le stesse caratteristiche sino nel recupero finale.

6. Nel nuovo assetto normativo dovrebbe essere lasciata ai SC maggiore libertà gestionale? Se sì, esplicitare su quali temi (max 500 caratteri spazi inclusi).

Si, ma regolamentata, anche per una gestione più capillare nella raccolta,

- In quanto ad esempio, la vendita dell'usato ha già un mercato nel ricambio usato, e viene adoperato da tanti produttori anche per acquistare la batteria esausta, che a loro volta, generano come rifiuto per avviarlo al recupero in fonderia, perché adottare questa modalità? perché non dare a tutti la possibilità di vendere normalmente il bene raccolto e recuperato nell'ambiente per poi venderlo direttamente per mezzo di fattura/ricevuta?, gioverebbe notevolmente all'ambiente, si avrebbe più trasparenza e tracciabilità, nella gestione di tali beni/rifiuti in assoluto.
- Nel controllo di eventuali movimentazioni non chiare, sulle quale esercitano diversi operatori del settore ed aderenti ai S.C..

Come ad esempio la concorrenza sleale sull'acquisto della batteria esausta, effettuando carichi/ritiri di batterie prodotte da operatori sconosciuti o non dichiarati che si sostituiscono ad operatori legali e corretti nella gestione, in sostituzione di chi produce la batteria esausta realmente,

Inoltre ad esempio operatori che acquistano in nero, incentivando raccoglitori non autorizzati, violando ogni regola di mercato e di concorrenza e comunque anche se non legittimato dal proprio S.C. benché gli stessi ne siano aderenti,

- Dunque legittimare tra i S.C. eventuali controlli tra di loro per verifica dei dati di raccolta e gestione, per garantire il rispetto normativo commerciale, fiscale, ambientale.

7. Quali sono le attività (es. gestione multi-codice, gestione contabile separata, attività senza scopo di lucro, utilizzo degli avanzi di gestione, attività di ricerca e sviluppo ecc.) che devono essere soggette a *governance* da parte di un'autorità pubblica incaricata della vigilanza e del rispetto dei principi e delle finalità della EPR? (max 500 caratteri spazi inclusi)

Ad esempio la gestione multi codice è riferita al codice in materia ambientale, pertanto ogni consorzio può operare avendo tutte le caratteristiche dettate dalla normativa ambientale.

La gestione separata se si intende di separare le attività, le stesse sono richiamate dai codici ateco, identificate dall'elenco predisposto dalle camere di commercio e dallo statuto di ogni singolo consorzio.

L'attività del consorzio per fini istituzionali è senza scopo di lucro, pertanto devono essere monitorati, ed gli eventuali utili di esercizio dovranno essere utilizzati per ridurre la quota di adesione per l'anno gestionale successivo, verso i soci del S.C.

Esempio; gli utili di esercizio potrebbero essere utilizzati per falsare il mercato sul valore importante già in essere della batteria al piombo acido esausta,

e così creerebbe concorrenza sleale tra operatori del settore.

Le attività di ricerca non esistono, sinceramente è un escamotage per appropriarsi di una somma per fini diversi, anche perché le attività vengono svolte dal produttore e gli incentivi erogati sui progetti regolamentati da altre leggi.

i S.C. con tutti gli operatori dell'indotto, comprano la batteria usata/esausta ad un prezzo già identificato in percentuale dalla borsa LME, come e già anche individuato la vendita verso il nuovo ciclo di recupero delle MPS, che viene contrattualmente concordato a priori mensilmente con la fonderia/riciclatore.

*I soggetti di governance devono essere in rappresentanza indicati dal ministero dell'ambiente, un altro in rappresentanza del ministero della finanze, altro dal ministero dei trasporti, in ultimo in rappresentanza del ministero dell'autorità garante del mercato.*

*Il costo addebitato a S.C. che a sua volta viene rimborsato dai soggetti EPR in quanto aderenti ai S.C., suddiviso in parti uguali ed in proporzione a quanto effettivamente è pagato dai ministeri ai propri addetti quali rappresentanti e controllori, dipendenti addetti a tale compito, nel rispetto del funzionamento della gestione fiscale, del mercato, ambientale e trasporto.*

8. Con quali strumenti devono essere svolti i controlli sulle attività soggette a governance? (max 500 caratteri spazi inclusi).

Per mezzo dei rappresentanti delegati dal Ministero dell'Ambiente, Finanza, Autorità Garante e Trasporto, essi avranno presenza diretta nella gestione dell' EPR nei S.C..

Oppure con verifica mediante trasmissione dei dati necessari su apposita piattaforma volta a recepire ogni eventuale anomalia circa le attività svolte.

9. Quali tra questi ruoli potrebbero/dovrebbero far parte dell'organizzazione dei SC a fronte di uno specifico intervento normativo? Barrare le proprie scelte e motivare (in max 100 caratteri spazi inclusi per ciascuna delle seguenti ipotesi):

- Il fornitore delle materie prime
  - **X il trasformatore/assemblatore delle materie prime X**  
Il trasformatore/ assemblatore di batterie e soggetto perché alla fine produce la batteria e va comunque monitorata la produzione ed eventuali vendite a marchio, o anonime.
  - **X il produttore X...**  
Sempre, sia quando produce con il suo marchio che quando vende anonimo, nonché quando effettua la raccolta in proprio del suo immesso brandizzato.
  - **X il distributore/importatore X...**  
Il distributore che immette sul mercato con il proprio brand e acquista la batteria anonima,  
Sempre, sia quando importa con il suo marchio, che quando vende anonimo il prodotto importato, o che acquista da produttori nazionale la batteria anonima intermediando con altri distributori che immettono nel mercato con il loro brand,
    - il venditore (sia di dettaglio che GDO)...
    - il consumatore----
    - **X il raccoglitore/Intermediario-X--**  
Ne devono far parte necessariamente in quanto essendo entrambi i soggetti operanti nella raccolta e commercio.
  - **X il pulitore/selezionatore X-**  
Ne devono far parte necessariamente entrambe essendo fondamentali per la messa in riserva/deposito/controllo della qualità, ed anche necessari per la movimentazione e gestione di piccole realtà locali di raccolta/commercio verso il detentore della batteria usata/esausta prodotta dal cittadino e dall'installatore.
  - **X il trasformatore X/assemblatore di MPS-**  
Ne devono far parte necessariamente gli Impianti di trattamento di materie prime cosiddetti "impianti di scassetamento" che dalla batteria tal quale, generano MPS, applicando così in ogni Regione della Nazione "il principio di prossimità" richiamato dal Regolamento CE, e come già peraltro applicato con PRRS il Dgr.n.04555\_930 del 09-12-17 della Regione Piemonte.
- X il trasformatore/assemblatore delle materie prime X**  
Il trasformatore/ assemblatore di batterie e soggetto perché alla fine produce la batteria e va comunque monitorata dalla produzione ed eventuali vendite a marchio o anonima.

10. Quale sistema di modulazione dei contributi ambientali dovrebbe essere introdotto (o come dovrebbe essere integrato, qualora già presente) al fine di accelerare il processo di economia circolare attraverso gli schemi EPR? Proporre, motivando sinteticamente la scelta, almeno 3 indicatori chiave di diversificazione dei contributi ambientali per incentivare l'uso di materiali maggiormente selezionati e riciclabili (max 200 caratteri spazi inclusi per ciascun indicatore).

Il sistema ha già applicato e legato in percentuale del valore del Pb di Borsa LME, per Tonnellata, sia la raccolta di batterie usate/esauste, che identificato dalla Borsa di London Metal Exchange, LME, quotazione di tutti i metalli, il valore medio del mese precedente, applicando un 1%.

Ad esempio, oggi si vende la batteria in fonderia al valore del 40% della media del valore piombo di agosto, riferito alla vendita nel mese di Settembre pari a € 1788,46 per tonnellata di lingotto prodotto.

Il nostro S.C. applica l'1% di questo importo individuato, corrispondente a 17,88€ per ton di batteria nuova prodotta ai propri associati. Tale importo è necessario per la gestione del S.C..

Il nostro S.C. lascia agli stessi consorziati la possibilità di comprare e vendere la batteria usata/esausta, con solo l'obbligo di comunicare i dati di produzione del nuovo e della raccolta gestita in proprio.

La batteria usata/esausta attualmente viene venduta con lo stesso concetto commerciale, in % diverse, talmente diversa che comunque identifica un valore importante da giustificare un interesse economico per tutto l'indotto del recupero, dall'intermediario commerciale, al raccoglitore, ai detentori della stessa.

Pertanto anche gli interessi dei S.C., sul quale gli stessi contrattualizzano la vendita delle batterie con fonderie nazionali ed internazionali, che a loro volta producono il lingotto che vendono sia al produttore di batterie nuove che in altri settori che utilizzano la materia di Pb.

il tutto è legato alla borsa LME, per tanto la % di vendita delle batterie al pb tal quale comprensivo di acido è del minimo del 40% del valore richiamato alla voce piombo dell'LME mese precedente € 1788,46 x 40%= 715,38 € per ton. (di valore per batteria venduta).

Un meccanismo diverso di quanto sopra indicato dal nostro S.C.;

è che il contributo richiesto e attualmente assegnato non giustifica nessun consumatore e/o contribuente finale a finanziare un'attività commerciale.

In effetti attribuire una denominazione rifiuto ad un prodotto acquistato e rivenduto é un'indicazione sbagliata.

La direttiva comunitaria, recepita da tutti gli stati membri ha già determinato che il rifiuto che viene avviato ad un ciclo produttivo cessa di essere rifiuto, anche se rimane in capo ai soggetti che la raccolgono tutti i diritti e doveri, sia ambientali, che economici.

Pertanto, come sappiamo la batteria usata/esausta sin dal dopo guerra e adoperata nel ciclo di lavorazione del piombo, acido polipropilene, tanto che ad oggi si parla di economia circolante End of Waste.

Tutte le dichiarazioni e note indicate nella presente, si possono verificare semplicemente attraverso la contabilità fiscale e vi accorgerete che tutti gli operatori compreso i S.C. e tutto l'indotto del recupero, compresi produttori acquistano e vendono la batteria al pb, NON pagano assolutamente uno smaltimento per essa, in effetti troverete solo fatture di acquisto/vendita batterie usate/esauste a prezzi da capogiro, a discapito della collettività e del contribuente finale!. (Quest'ultimi vessati nei loro interessi).

11. Quale ruolo dovrebbe avere il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) e l'ISPRA in tema di SC e EPR? (max 500 caratteri spazi inclusi)

Istituire un ente di controllo tra Ministero ed ISPRA creando un rapporto di comunicazione diretto con i S.C. e EPR/Resp. Immette nel mercato nazionale.

Abrogare il centro di coordinamento sul quale ad oggi non adempie in toto per i fini istituzionali, e tanto meno negli interessi di tutti, non garantisce e tutela gli interessi del contribuente finale, dal momento che legittima il doppio contributo.

Altra cosa è la partecipazione obbligatoria, e il versamento della quota parte obbligato per il suo sostentamento istituzionale.

In alternativa dovesse il Centro di Coordinamento continuare ad esistere la sua autorità deve essere regolamentata sia a livello operativo che gestionale e anche eventualmente contributiva. Ad esempio nel decreto è espressamente indicato di vietare e di non applicare doppio contributo, costo erogato solo dal contribuente/consumatore finale.

La maggior parte delle volte, troviamo il contributo oggetto di maggiorazione sul prezzo naturale della batteria.

In effetti alcuni S.C. corrispondono tale contributo, attraverso altre voci, ai propri raccoglitori promuovendo incentivi, i raccoglitori stessi a sua volta utilizzano tale incentivo maggiorando il valore commerciale della batteria, necessario per screditare altri S.C., così maggiorando l'acquisto della batteria volontariamente innescando una concorrenza sleale tra gli operatori del settore e tra S.C.

Tale dato è evidente nella contabilità fiscale di ogni soggetto sopra indicato, in quanto tale attività ed operazione è già in uso dai sistemi collettivi.

Pertanto il contributo ambientale VA tassativamente disapplicato oppure non pagato dal contribuente, per evitare di violare le regole di concorrenza sleale, ed eventuale appropriazione indebita.

12. Quali strumenti dovrebbe fornire il MATTM, rispetto al suo attuale ruolo, in tema di EPR? (max 500 caratteri spazi inclusi)

Una piattaforma istituzionale dove reperire i dati in trasparenza, da tutti i sistemi collettivi ed individuali, quali;

- dati di raccolta,
- quotazioni di acquisto,
- quotazioni di vendita,
- quotazione di borsa,
- quotazione del trasporto
- quotazione del servizio di raccolta
- quotazione di messa in riserva
- quotazione di contributo ambientale percepito

13. Ulteriori suggerimenti in relazione all'attuale sistema e funzionamento dei SC e, in generale, della EPR come attuata nei vari settori in Italia? (max 500 caratteri spazi inclusi)

i vari S.C. devono comunicare tra di loro, con l'obbligo di scambiarsi i dati per due motivi fondamentali;  
il primo per migliorare la raccolta a favore ed in tutela al rispetto dell'ambiente e del consumatore,  
il secondo, interloquire per le attività di raccolta per una migliore vendita presso impianti tecnologicamente avanzati del recupero,

il divieto Assoluto di applicare il contributo eventualmente percepito, diversamente da quello per cui ne è stato istituito il proprio fine, vietando che diventi oggetto di valore aggiunto sull'acquisto dell'usato oppure in altre forme che giustificano un utilizzo indiretto dello stesso su acquisto dell'usato dai raccoglitori.

Pertanto sanzionare a priori la violazione sia dei S.C., utilizzando il proprio sistema operativo, in violazione alle regole del mercato e di eventuale appropriazione indebita del contributo.

Vietare la maggiorazione dell'eco contributo applicato dal produttore/importatore, differentemente da quanto versato al S.C. aderente.

CONSORZIO COBEU.

GRAZIE PER LA PARTECIPAZIONE